



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2016/08.10/000002-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ BIGLINI NEL COMUNE DI ALBA.

PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 21, 12051 - ALBA.

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 21.09.2016 con prot. n. 69398, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Maurizio Begani, in qualità di legale rappresentante della Stroppiana S.p.a., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 5 e n. 6 e B1, n. 25)*";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 27 settembre al 10 novembre 2016, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 70926 del 27.09.2016, l'apporto istruttorio di competenza.
- Nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto il contributo della Città di Alba che, con nota prot. ricev.to n. 84176 dell' 11.11.2016, a seguito di una serie di osservazioni in merito alla destinazione d'uso attribuita dal Piano Regolatore Generale Comunale alle aree interessate dell'intervento fa rilevare quanto segue:
"*...gli appezzamenti di cui al Fg. n. 10 partt. nn. 120 (in maggior parte), 189 (in maggior parte), 218 (in maggior parte), 220, 221, 222, 234, 235, 236, 237 (in maggior parte), 238, 239 (in maggior parte), 310, 311 (in maggior parte) e gli appezzamenti di cui al Fg. n. 25 partt. nn. 3, 4, 5 e 104 ricadono in fascia di rispetto dei corsi d'acqua (Fiume Tanaro) quindi in area tutelata ai sensi dell'art. 142 lettera c) del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.. Per le stesse è necessario acquisire, prima del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. n.69/78 l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del suddetto Decreto Legislativo n.42/2004 e s.m.i.*"

In base alla "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - tav. 4.1.9" tutti gli appezzamenti interessati dalla coltivazione della cava ricadono nella classe di rischio idrogeologico IIIa (porzioni di territorio - inedificate o con rare edificazioni- che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74.4 delle N.T.A.), normata dall'art.73 delle Norme di Attuazione.

Nella documentazione depositata in data 21/09/2016 prot. n. 38775 è presente l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini dell'esercizio dell'intervento in cui compare come unico titolo da richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. n. 69/78 e nell'elaborato ad oggetto "Relazione tecnico-economico-legale" - Tavola A 01 al punto 2.3.3 - Vincoli territoriali ed ambientali si legge "si dichiara che l'area interessata non è soggetta a tutela ambientale dalla norma di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Decreto legislativo recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 in quanto totalmente esterna alla fascia di 150 mt. Di rispetto dalla sponda del Fiume Tanaro".

Dovrà pertanto essere rivista la Tavola A 02 - Estratto di mappa e cartografia d'insieme, la Tavola A 03 - Rilievo topografico situazione esistente. Planimetrie sulle quali non risulta essere stata individuata la fascia di rispetto fluviale.

Il sito interessato dall'area di cava e di recupero ambientale vede esistenti nell'area dei canali irrigui e nell'area circostante la Strada vicinale del Mulino di uso pubblico, la Bealera del Mussotto ed il Metanodotto Snam. Dovranno pertanto essere acquisite preventivamente le autorizzazioni dei proprietari/gestori delle infrastrutture."

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non sono pervenute osservazioni pubbliche.
- L'intervento estrattivo in progetto si sviluppa in tre distinti lotti denominati "lotto A", "lotto B" e "lotto C". I lotti sono attigui ed interessano depositi fluviali ghiaiosi sabbiosi depositati dal Fiume Tanaro. La superficie totale interessata dall'intervento (lotto A + lotto B + lotto C) risulta pari a circa 60.643 mq per un'area effettiva di scavo di circa 44.250 mq; mentre il volume lordo del giacimento è stimato in circa 104.465 mc di cui utile circa 90.310 mc. Il materiale di sfrido verrà utilizzato per l'intervento di recupero ambientale, che sarà completato con materiali reperiti all'esterno per un volume di circa 59.265 mc.
- In data 06 dicembre 2016, l'Organo Tecnico, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.
- **Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del d.p.r. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del codice di comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ricev.to n. 84176 dell' 11.11.2016 del Comune di Alba, in premessa richiamata.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 06 dicembre 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 21.09.2016 con prot. n. 69398, da parte del Sig. Maurizio Begani, in qualità di legale rappresentante della Stroppiana S.p.a., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l'intervento estrattivo potrà determinare effetti diretti ed indiretti, anche significativi, sulle componenti ambientali coinvolte a breve, medio e lungo termine anche in relazione alle possibili interazioni con le attività estrattive già operanti nell'immediato intorno e facenti capo alla medesima ditta. In particolare sono emerse le seguenti severe criticità:

- la superficie in cui si prevede di insediare l'attività mineraria in oggetto, suddivisa in tre distinti lotti denominati "lotto A, lotto B e lotto C", ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in area con fragilità morfologica della porzione di piana alluvionale con classe di rischio idrogeologico IIIa ovvero "*porzioni di territorio (...) che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti*" e, seppur esternamente rispetto al limite di Fascia B perimetrato a seguito dell'approvazione della variante di P.R.G.C. del Comune di Alba, ricade all'interno degli areali legati alla dinamica fluviale "Alluvione 94";
- per quanto riguarda i volumi "esterni" da reperire sul mercato ai fini del ripristino morfologico (pari a 59265 mc), si rileva che l'intervento di Recupero Ambientale proposto prevede per il ritombamento l'utilizzo di "Terre provenienti da impianti di recuperi inerti", in contrasto con quanto previsto dal D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i. che prevede il recupero di detti rifiuti come materiali per l'edilizia;
- da quanto rilevato si prevede un possibile superamento del differenziale diurno presso il recettore R1, sebbene il rumore ambientale stimato sia sostanzialmente pari al limite di 50 dBA al suo interno.

Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto della fragilità geomorfologica della porzione di piana alluvionale ove è prevista l'attività mineraria e ai volumi esterni da reperire ai fini del ripristino morfologico, si è accertata la necessità di un approfondimento dell'ipotesi progettuale presentata attraverso lo svolgimento di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., ove indagare appropriatamente e compiutamente tutte le ricadute ambientali connesse alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto così come ubicato, e nello specifico:

- il progetto ed il relativo SIA in merito al presente intervento estrattivo dovranno essere predisposti riferendoli all'insieme delle opere e degli interventi in essere e quelli da realizzare, in quanto la valutazione di impatto ambientale deve prendere in considerazione, oltre agli elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera in esame, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere compiutamente apprezzate se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere successivamente;
- in riferimento all'intervento di ritombamento al termine delle operazioni di coltivazione mineraria, dovranno essere definite nel dettaglio le diverse tipologie dei materiali previsti, specificando per ognuna di esse la normativa di riferimento e formulando una previsione circa i quantitativi, le caratteristiche e la provenienza. Dovranno inoltre essere indicate sia le modalità di gestione di tali materiali all'interno dell'area di cava che lo schema di posa degli stessi per la ricostituzione del substrato finalizzato alla realizzazione degli interventi di rivegetazione previsti;
- dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui l'art. 3 comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 52/2000; in cui dovranno essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso l'eventuale incremento del traffico indotto e

l'aumento dei livelli sonori derivante dall'aggiunta delle attività. Particolare attenzione dovrà essere posta nel limitare la propagazione del rumore dai tre siti di scavo verso nord (recettore R1), tenendo presente che l'altezza dei tali cumuli, ipotizzati come schermature, deve al contempo rispettare le norme di sicurezza e paesaggistiche vigenti;

STABILISCE

2. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

3. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

4. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale